



Comune di Cerveteri

(Provincia di Roma)

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI E SPAZI SPORTIVI COMUNALI

Approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 47 del 25/11/2009.

Il Regolamento è stato pubblicato all'Albo Pretorio comunale in data 14 Dicembre per 15 giorni consecutivi ed è entrato in vigore il 01 Gennaio 2010.

Da tale data è abrogato il precedente Regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 17/02/2000.

TITOLO I PRINCIPI GENERALI	6
<i>art. 1 - Oggetto e finalità -</i>	6
<i>art. 2 - Definizioni -</i>	6
<i>art. 3 - Classificazione delle attività sportive -</i>	6
<i>art. 4 - Gestione degli impianti sportivi -</i>	7
<i>Art. 5 - Gestione in forma diretta -</i>	7
<i>art. 6 - gestione in forma indiretta -</i>	7
<i>art. 7 Classificazione degli impianti</i>	7
TITOLO II CRITERI GENERALI PER LE AUTORIZZAZIONI D'USO DEGLI IMPIANTI E DEGLI SPAZI SPORTIVI	7
<i>art. 8 - Programmazione delle autorizzazioni d'uso degli impianti e degli spazi sportivi</i>	7
<i>art. 9 - Criteri per l'assegnazione delle autorizzazioni d'uso</i>	8
<i>art. 10 - Modalità per il rilascio delle autorizzazioni d'uso -</i>	8
TITOLO III CRITERI GENERALI PER LE CONCESSIONI IN GESTIONE DEGLI IMPIANTI E DEGLI SPAZI SPORTIVI	9
<i>art. 11 - Destinatari della gestione -</i>	9
<i>art. 12 - Modalità per la concessione della gestione -</i>	9
<i>art. 13 -Elementi costitutivi della concessione in gestione -</i>	9
<i>art. 14 - Modalità di gestione -</i>	10
<i>art. 15 - Concessione in gestione di impianti senza rilevanza imprenditoriale -</i>	10
<i>art. 16 - Concessione in gestione di impianti di rilevanza imprenditoriale -</i>	11
TITOLO IV NORME COMUNI PER LE AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI D'USO	11
<i>art. 17 - Uso degli impianti -</i>	11
<i>art. 18 - Obblighi degli utilizzatori -</i>	11
<i>art. 19 - Divieto di sub-concessione -</i>	12
<i>art. 20 - Rispetto degli impianti e delle attrezzature -</i>	12
<i>art. 21 - Installazioni particolari -</i>	13
<i>art. 22 - Determinazione tariffe -</i>	13

<i>art. 23 - Modalità di pagamento -</i>	13
<i>art. 24 - Uso gratuito degli impianti -</i>	13
<i>art. 25 - Contabilità e rendiconto -</i>	13
<i>art. 26 - Revoca concessioni/autorizzazioni</i>	14
<i>art. 27 - Concessione di costruzione e gestione -</i>	14
<i>art.28 - Personale adibito all'impianto -</i>	14
<i>art.29- Manifestazioni al pubblico</i>	14
<i>art. 30 - Manutenzione ordinaria e straordinaria -</i>	15
<i>art. 31 - Attrezzature e beni mobili -</i>	15
<i>art.32 - Sospensione e revoca delle concessioni/autorizzazioni -</i>	15
<i>art. 33 - Concessione per uso straordinario -</i>	15
<i>art.34 - Penalità -</i>	16

TITOLO V DISCIPLINA DELLE AUTORIZZAZIONI D'USO DELLE PALESTRE ED AREE SPORTIVE DI PERTINENZA SCOLASTICA

<i>art.35- Oggetto e finalità -</i>	16
<i>art.36- Attività ammesse -</i>	16
<i>art.37- Attenza -</i>	17
<i>art. 38 - Condizioni di utilizzo -</i>	17
<i>art. 39 - Procedimento di autorizzazione -</i>	18
<i>art. 40 - tariffe -</i>	19
<i>art. 41 - Disposizioni finali -</i>	19

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

art. 1 - Oggetto e finalità -

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale e di quelli annessi a Istituti scolastici, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
2. Gli impianti sportivi comunali, nonché quelli annessi a Istituti scolastici e le attrezzature in essi esistenti sono destinati ad uso pubblico per la promozione e per la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa.
3. L'uso pubblico degli impianti sportivi è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività.
4. L'Amministrazione Comunale per la migliore e più efficace azione delle funzioni esercitate in materia di promozione sportiva, riconosce, secondo il principio di "sussidiarietà" di cui all'art. 3, comma 5, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che tali funzioni possono essere adeguatamente esercitate dai cittadini in forma singola o associata.

art. 2 - Definizioni -

1. Ai fini del presente regolamento si intende:
 - a) per impianto sportivo, il luogo opportunamente attrezzato, destinato alla pratica di una o più attività sportive;
 - b) per attività sportiva, la pratica di una disciplina sportiva svolta a livello agonistico, amatoriale e ricreativo;
 - c) per forme di utilizzo e di gestione, le modalità con le quali l'Amministrazione concede l'utilizzo di un impianto sportivo o ne concede la gestione a terzi;
 - d) per concessione in uso, il provvedimento con il quale l'Amministrazione autorizza l'uso di un impianto sportivo per lo svolgimento delle attività nello stesso previste;
 - e) per concessione di gestione, l'atto contrattuale con il quale l'Amministrazione affida la conduzione di un impianto a terzi regolando i reciproci obblighi ed impegni;
 - f) per canoni concessori le somme che il gestore dell'impianto deve versare all'Amministrazione;
 - g) per tariffe, le somme che l'utilizzatore dell'impianto deve versare all'amministrazione o al gestore dell'impianto.

art. 3 - Classificazione delle attività sportive -

1. Gli impianti sportivi comunali sono destinati a favorire la pratica di attività sportive, ricreative e sociali di interesse pubblico.
2. Il Comune persegue gli interessi generali della collettività in materia di sport ed attività motoria mettendo gli impianti sportivi comunali a disposizione di terzi e delle scuole che svolgono le attività sportive definite di pubblico interesse.
3. In relazione alle finalità di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono considerate:
 - a. attività sportive, ricreative e sociali di preminente interesse pubblico: l'attività motoria a favore dei giovani, dei disabili e degli anziani, l'attività formativa per preadolescenti e adolescenti, l'attività sportiva per le scuole, l'attività ricreativa e sociale per la cittadinanza;
 - b. attività sportive di interesse pubblico: l'attività agonistica di campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali, organizzati da organismi riconosciuti dal C.O.N.I.

art. 4 - Gestione degli impianti sportivi -

1. La gestione degli impianti sportivi indicati all'art. 3 del presente regolamento viene esercitata sia in forma diretta, anche in accordo con altri Enti pubblici e/o Istituzioni scolastiche, sia in forma indiretta mediante autorizzazioni d'uso o concessione a terzi.
2. Il consiglio Comunale programma le tipologie della gestione stabilendone contenuti e modalità

Art. 5 - Gestione in forma diretta

1. Gli impianti sportivi gestiti in forma diretta sono concessi ai seguenti soggetti:
 - a) società, gruppi o associazioni sportive;
 - b) soggetti privati.
2. Per i soggetti di cui al precedente comma, gli impianti sportivi verranno affidati con il rispetto del seguente ordine di priorità:
 - a) società, gruppi o associazioni sportive aventi sede nel Comune di Cerveteri;
 - b) società, gruppi o associazioni sportive aventi sede in altri Comuni;
 - c) soggetti privati.
3. A parità di condizioni, si seguiranno le seguenti priorità:
 - a) svolgimento dell'attività da parte di società, gruppi o associazioni agonistiche e/o giovanili;
 - b) svolgimento di attività saltuarie, ricreative, del tempo libero ed amatoriale.
4. Per ottenere in uso gli impianti sportivi comunali dovrà essere seguito l'iter definito dal successivo articolo 10

art. 6 - gestione in forma indiretta -

1. Le tipologie delle concessioni a terzi sono le seguenti:
 - a) Autorizzazione d'uso;
 - b) concessione di gestione.

art. 7 Classificazione degli impianti

1. Gli impianti sono divisi in:
 - a) Impianti sportivi a valenza imprenditoriale;
 - b) Impianti sportivi a valenza non imprenditoriale;
 - c) Aree e spazi pubblici destinati allo Sport;
 - d) Palestre ed aree sportive di pertinenza Scolastica.

TITOLO II

CRITERI GENERALI PER LE AUTORIZZAZIONI D'USO DEGLI IMPIANTI E DEGLI SPAZI SPORTIVI

art. 8 - Programmazione delle autorizzazioni d'uso degli impianti e degli spazi sportivi

1. Il Consiglio Comunale individua gli indirizzi generali per il razionale utilizzo e per l'ottimale forma di gestione degli impianti sportivi comunali.
2. La Giunta Comunale definisce la pianificazione esecutiva delle attività, le autorizzazioni d'uso degli impianti e degli spazi comunali con cadenza e di durata annuale, sulla base delle indicazioni previste nel presente regolamento, nonché del criterio del massimo utilizzo.
3. il Dirigente del Servizio Sport, nell'ambito delle proprie competenze, sulla base delle direttive espresse dal competente assessorato, coordina tutte le attività sportive che si svolgono negli impianti e negli spazi comunali, nonché adotta i provvedimenti necessari per l'utilizzazione, ispirandosi ai principi di: imparzialità, eguaglianza, garanzia d'accesso a tutti i cittadini.

4. Ai fini della programmazione e della conseguente assegnazione degli spazi, deve essere in primo luogo valutata l'adeguatezza dell'impianto in relazione al tipo di attività che il richiedente intende praticarvi.
5. L'autorizzazione d'uso dell'impianto dà diritto ad esercitare esclusivamente le attività indicate nella stessa.

art. 9 - Criteri per l'assegnazione delle autorizzazioni d'uso

1. Il Dirigente del Servizio Sport rilascia l'autorizzazione d'uso degli impianti sportivi ai seguenti soggetti con priorità a quelli aventi sede sul territorio comunale:
 - a. Enti di promozione sportiva;
 - b. Federazioni, Associazioni, Società sportive aderenti o riconosciute dal CONI;
 - c. Istituzioni scolastiche;
 - d. Associazioni sportive studentesche e/o gruppi sportivi scolastici;
 - e. Associazioni del tempo libero per l'effettuazione di attività sportive, formative, ricreative ed amatoriali;
 - f. Singoli cittadini limitatamente agli impianti dove possono svolgersi discipline sportive di tipo esclusivamente individuale;
 - g. Privati, per lo svolgimento di attività sportive ed extrasportive.
2. In caso di pluralità di richieste di un impianto per la medesima fascia oraria, l'impianto dovrà essere prioritariamente assegnato alle società ed a quelle associazioni affiliate a federazioni sportive nazionali o ad enti di promozione sportiva.
3. In caso di impossibilità di soddisfare le suddette richieste con il criterio del comma precedente, si procederà all'assegnazione dell'impianto attraverso espletamento di procedure comparative.
4. Dovrà essere garantito, compatibilmente con le attività autorizzate, l'utilizzo degli impianti anche a altre società o associazioni sportive che ne facciano richiesta. L'utilizzatore dovrà garantire un monte ore settimanali da stabilire successivamente nella fase di definizione dell'autorizzazione.
5. Non potrà essere concesso l'uso degli impianti a società o associazioni che, in occasione di precedenti concessioni, non abbiano ottemperato a tutti gli obblighi prescritti per l'utilizzo dell'impianto.
6. L'uso degli impianti sportivi che costituiscono parte integrante delle scuole pubbliche, nelle ore libere da impegni scolastici, è regolato in conformità alle norme di cui alle leggi n. 517/1997 e n. 23/1996 da apposita disciplina contenuta dal Titolo V del presente regolamento.

art. 10 - Modalità per il rilascio delle autorizzazioni d'uso -

1. I soggetti di cui all'art. 9, comma 1 del presente regolamento che richiedono l'uso degli impianti per un'unica stagione sportiva devono presentare istanza, all'Assessorato allo Sport del Comune, entro il mese di giugno di ogni anno.
2. Sulla base della programmazione annuale, la ripartizione dei turni, spazi e fasce orarie di utenza e discipline compete al Dirigente dell'Ufficio Sport che d'intesa con l'Assessore provvederà alle assegnazioni entro l'inizio della stagione sportiva.
3. Il richiedente è obbligato a munirsi, a sua cura e spese, di tutte le autorizzazioni prescritte dalla legge per lo svolgimento delle attività dallo stesso praticate, nonché la sottoscrizione di apposita polizza assicurativa per infortuni e rischi a favore di tutti i frequentatori.
4. I soggetti utilizzatori dovranno comunicare in forma scritta all'Ufficio Sport, il nominativo della persona Responsabile dell'uso della quale dovranno essere trasmesse le generalità (nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza e recapito telefonico). Tale persona, inoltre, avrà il compito di comunicare con il

- funzionario dell'Ufficio Tecnico, responsabile della manutenzione delle strutture oggetto del presente regolamento, per ogni necessità o segnalazione.
5. In caso di rinuncia di spazi autorizzati all'uso, l'utilizzatore ne dà tempestiva comunicazione scritta all'Ufficio Sport. A seguito della disdetta, l'Ufficio Sport applica una penalità il cui importo minimo è pari a € 50,00 e l'importo massimo è pari a € 500,00. I criteri per l'individuazione della sanzione sono deliberati dall'organo esecutivo, unitamente alle tariffe per l'utilizzo degli impianti, e sono da rapportare:
- a) al n. di ore di utilizzo richieste;
 - b) alla data di presentazione della richiesta di disdetta;
6. Gli spazi orari resisi disponibili sono tempestivamente riassegnati ai soggetti interessati.

TITOLO III CRITERI GENERALI PER LE CONCESSIONI IN GESTIONE DEGLI IMPIANTI E DEGLI SPAZI SPORTIVI

art. 11 - Destinatari della gestione -

1. Gli impianti sportivi comunali possono essere concessi in gestione ai seguenti soggetti aventi sede nel territorio comunale:
- a. Enti di promozione sportiva o Società aderenti;
 - b. Federazioni, Associazioni, Società sportive aderenti o riconosciute dal CONI;
 - c. Associazioni del tempo libero per l'effettuazione d'attività sportive, formative, ricreative ed amatoriali;
 - d. Privati regolarmente costituiti come ditte o imprese, per lo svolgimento di attività sportive ed extrasportive.
2. La Giunta Comunale, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio, definisce le linee di indirizzo, indicanti gli elementi essenziali che dovranno regolare e disciplinare il rapporto concessorio.

art. 12 - Modalità per la concessione della gestione -

1. Le concessioni in gestione possono prevedere affidamenti o a titolo gratuito, o con onerosità di canone.
2. Le concessioni dovranno prevedere la riserva a favore del comune di un numero di giornate nelle quali promuovere iniziative di proprio interesse; l'affidamento, previa deliberazione della Giunta Comunale può avvenire secondo i seguenti criteri:
 - A. Nel caso in cui l'impianto sia stato prevalentemente utilizzato nei due ultimi anni d'apertura da un unico soggetto, in assenza di altre specifiche richieste, purché si tratti di società/associazione sportiva radicata nel territorio e che svolga anche attività agonistica e/o giovanile, per anziani e/o a favore di disabili.
 - B. Nel caso in cui un impianto sia stato utilizzato, nei due ultimi anni d'apertura da più soggetti, in assenza di altre specifiche richieste, purché le società costituiscano un'Associazione temporanea di scopo e si tratti di società sportive radicate nel territorio e che svolgano anche attività in favore dei giovani e/o per anziani e/o a favore di disabili
 - C. In tutte le altre ipotesi: espletamento di procedure comparative ad evidenza pubblica territoriale.

art. 13 - Elementi costitutivi della concessione in gestione -

1. Gli impianti che l'Amministrazione Comunale intende concedere in gestione a terzi, sono oggetto di singole convenzioni che devono prevedere almeno i seguenti elementi:
 - a. L'oggetto della concessione;

- b. La durata;
- c. La descrizione della struttura sportiva;
- d. I criteri di utilizzo dell'impianto;
- e. Gli obblighi e gli oneri del concessionario;
- f. La responsabilità del concessionario;
- g. L'attribuzione dei proventi della gestione;
- h. La definizione dell'eventuale canone concessorio;
- i. Gli obblighi ed oneri del Comune;
- j. I controlli;
- k. I casi di risoluzione anticipata della concessione;
- l. Deposito cauzionale, anche in forma assicurativa o fidejussoria;
- m. Polizze assicurative a copertura di RCT e infortuni;

art.14 - Modalità di gestione -

1. Il Concessionario ha tutte le competenze gestionali.
2. La Giunta Comunale conclude l'affidamento delle concessioni programmate dal Consiglio con propri atti fondamentali, approvando apposito piano tariffario concordato tra le parti.
3. Il Comune si riserva il potere di indirizzo e controllo sull'attività, nonché sul corretto esercizio dell'attività contabile.
4. Il Concessionario dovrà garantire l'utilizzo degli impianti a tutti coloro che ne facciano richiesta, secondo la programmazione annuale, nel rispetto dei principi di uguaglianza e non discriminazione, favorendo i soggetti in situazione di svantaggio fisico e sociale.
5. Il Concessionario si fa carico di tutti gli oneri diretti ed indiretti per la gestione degli impianti comprese le utenze, la manutenzione ordinaria e quant'altro necessario per il corretto funzionamento degli impianti. Per impianti scarsamente remunerativi può essere prevista una formula gestionale che preveda contribuzioni comunali a parziale compensazione dei costi di gestione.
6. Sono introitate dalle società tutte le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe stabilite dall'Amministrazione Comunale.
7. La gestione può avere una durata massima di cinque anni, eventualmente rinnovabile per un uguale periodo.
8. Gli impianti devono essere prioritariamente utilizzati per finalità sportive. Eventuali attività ricreative e sociali di interesse pubblico possono essere svolte compatibilmente con la destinazione ad uso sportivo dell'impianto e debitamente autorizzate dalla Giunta Comunale

art. 15 - Concessione in gestione di impianti senza rilevanza imprenditoriale -

1. La gestione di impianti senza rilevanza imprenditoriale, cioè di impianti il cui costo di gestione non è coperto dagli introiti che le attività in esso svolte riescono a produrre, può essere concessa a Federazioni Sportive, Enti di promozione sportiva, Enti non Commerciali e Associazioni Sportive senza fini di lucro, che perseguono finalità formative, ricreative e sociali nell'ambito dello sport e del tempo libero e che dimostrino capacità operativa adeguata alle attività da realizzare.
2. Il Comune verifica che lo statuto o l'atto costitutivo del concessionario contengano le seguenti previsioni:
 - a) assenza di finalità di lucro;
 - b) elettività e democraticità della struttura;
 - c) obbligo di redazione del bilancio o rendiconto economico-finanziario.
3. Le condizioni di gestione vengono definiti dalla Giunta Comunale con le modalità del precedente articolo 14.

art. 16 - Concessione in gestione di impianti di rilevanza imprenditoriale -

1. Il Consiglio Comunale, in presenza di soggetti esercenti attività imprenditoriale, può affidare la concessione di gestione di impianti atti a produrre un utile a scopo di lucro, nell'ambito di esercizio di attività imprenditoriale o commerciale.
2. La concessione a terzi della gestione degli impianti sportivi di rilevanza imprenditoriale, viene affidata nel rispetto della procedura di evidenza pubblica prevista dalla normativa vigente.
3. La concessione di cui sopra dovrà comunque prevedere:
 - a. la durata della concessione;
 - a) il pagamento di un canone al Comune da parte del Concessionario;
 - b) il pagamento da parte del concessionario di tutte le utenze e dei consumi;
 - c) la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto a carico del concessionario;
 - d) un parziale reimpiego degli utili destinati al miglioramento e al potenziamento dell'impianto;
4. Nello stesso atto potranno essere predeterminate specifiche condizioni o clausole particolari da inserire nella concessione, quali, ad esempio, la facoltà per il concessionario di organizzare attività senza vincoli tariffari la possibilità di gestione della pubblicità fissa e mobile all'interno dell'impianto concesso, la concessione di eventuali servizi di bar/ristoro, di eventuali giochi e altre attività commerciali.

**TITOLO IV
NORME COMUNI PER LE AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI D'USO**

art. 17 - Uso degli impianti -

1. L'utilizzatore risponde dei danni eventualmente provocati alla struttura, ai beni e alle apparecchiature installate, le cui condizioni sono verificate prima della concessione di utilizzo.
2. Il mancato rispetto del regolamento o delle disposizioni impartite dal Servizio Sport comporta la decadenza della concessione/autorizzazione.
3. Il richiedente deve utilizzare l'impianto direttamente ed esclusivamente per le finalità per le quali l'uso è stato accordato.
4. Il Comune si riserva in ogni momento il controllo, anche con l'ausilio degli stessi utilizzatori degli impianti sportivi, per la verifica della rispondenza fra le assegnazioni in uso effettuate ed il loro utilizzo da parte degli stessi.
5. I soggetti che utilizzano gli impianti dovranno sollevare l'Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose che dovessero verificarsi a causa dell'uso suddetto.
6. L'Amministrazione Comunale non risponde di eventuali ammanchi o furti o incidenti che dovessero essere lamentati dagli utenti degli impianti ed egualmente non risponde degli eventuali danni materiali che agli utenti ed ai terzi possono, comunque, derivare durante lo svolgimento delle attività direttamente gestite dal richiedente, cui competono le eventuali responsabilità.

art. 18 - Obblighi degli utilizzatori -

1. E' fatto obbligo gli utilizzatori di informare l'Ufficio Sport di tutte le attività che si svolgono presso gli impianti dati in uso quali allenamenti, partite e manifestazioni varie. A tal proposito l'utilizzatore dovrà trasmettere allo stesso Ufficio, con cadenza mensile, il programma delle iniziative previste, specificando la tipologia, la data e gli orari dell'iniziativa, evidenziando gli spazi messi a disposizione per eventuali altre attività.
2. Gli utilizzatori assumono tutti gli oneri derivanti dai consumi delle utenze che fanno capo all'impianto. I concessionari assumono inoltre le spese di volturazione.

3. Gli utilizzatori devono usare l'impianto per le attività in esso consentite.
4. E' data facoltà agli utilizzatori di effettuare pubblicità negli spazi dati in concessione/autorizzazione, anche diffusa con mezzi elettronici. Previa le specifiche autorizzazioni, nulla osta e quant'altro da richiedersi a cura e spese degli stessi utilizzatori in conformità alle specifiche discipline, anche locali, applicabili, assumendo ogni conseguente onere tributario.
5. E' data facoltà agli utilizzatori di svolgere negli spazi dati in concessione e nelle zone a ciò destinate, attività commerciali accessorie e collegate all'attività espletata. Tali attività, nel rispetto della vigente disciplina di settore, anche locale, devono essere espressamente autorizzati dall'Ente concedente. Le autorizzazioni e quant'altro attinente la gestione delle predette attività saranno comunque rilasciate dall'Amministrazione Comunale in conformità alla disciplina, anche locale, vigente.
6. Gli utilizzatori degli impianti hanno l'obbligo di richiedere ad altri soggetti che usufruiscono dell'impianto, a fini sportivi, le tariffe stabilite dall'Amministrazione Comunale, senza alcun incremento a qualsiasi titolo individuato. L'importo delle medesime tariffe sarà introitato dal concessionario.
7. Gli utilizzatori assumono, in via diretta ed esclusiva, ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale in ordine a danni propri e a terzi, nonché all'impianto ed alle attrezzature per il periodo di utilizzo dell'impianto medesimo. A tale scopo i concessionari della gestione dovranno stipulare apposita polizza assicurativa per infortuni e rischi a favore di tutti i frequentatori degli impianti e dei terzi, ivi compresi i dipendenti, nonché per la garanzia dei mobili, degli immobili e degli impianti, ad integrazione delle eventuali polizze assicurative che dovesse stipulare o aver già stipulato, l'Ente proprietario degli immobili stessi.

art. 19 - Divieto di sub-concessione -

1. Per nessun motivo, in nessuna forma o titolo i richiedenti possono consentire l'uso in sub-concessione anche parziale e/o gratuito, dell'impianto a terzi. La violazione di tale divieto comporterà la revoca immediata delle concessione/autorizzazione d'uso ottenuta.

art. 20 - Rispetto degli impianti e delle attrezzature -

1. I richiedenti s'intendono obbligati ad osservare ed a fare osservare la maggiore diligenza nell'utilizzazione dei locali, degli spazi sportivi, degli attrezzi, degli spogliatoi, dei servizi, in modo da:
 - rispettare gli orari d'apertura e chiusura;
 - evitare qualsiasi danno a terzi o all'impianto, ai suoi accessori e a tutti i beni di proprietà del Comune;
 - mantenerli nello stato d'efficienza in cui li hanno ricevuti dal Comune.
2. I richiedenti sono tenuti a segnalare telefonicamente e, a seguire, in forma scritta, ogni danno alle strutture ed agli attrezzi loro assegnati, al fine di determinare eventuali responsabilità nonché ogni e qualsiasi impedimento o inconveniente che possa causare pericolo. In caso di mancata segnalazione, saranno ritenuti responsabili, in modo solidale, tutti i concessionari dell'impianto.
3. I richiedenti si assumono inoltre in via diretta ed esclusiva, ogni responsabilità civile e penale derivante dall'operato, anche omissivo, delle persone da loro designate per la vigilanza, o in ogni caso di terzi, sull'uso dell'impianto sportivo concesso, qualora qualsiasi intervento effettuato da personale non autorizzato dall'Amministrazione comunale sulle strutture medesime, causi danno alla funzionalità degli stessi.

art. 21 - Installazioni particolari -

1. Per le manifestazioni sportive in genere e per quelle extra sportive espressamente autorizzate, che richiedono l'installazione di particolari attrezzature non comunemente esistenti nell'impianto, i richiedenti devono provvedere a propria cura e spese alla fornitura, sistemazione e montaggio delle attrezzature necessarie.
2. Il richiedente assume ogni responsabilità civile e penale in ordine alla regolarità e conformità delle attrezzature installate alle norme vigenti in materia.
3. Le operazioni di smontaggio devono avvenire nel più breve tempo possibile entro l'orario prestabilito e comunque immediatamente dopo l'effettuazione della manifestazione, al fine di non pregiudicare la disponibilità dell'impianto per altre attività.

art. 22 - Determinazione tariffe -

1. Per l'uso degli impianti sportivi comunali è dovuto, da parte degli utenti, il pagamento di appositi canoni concessori o tariffe, determinate e aggiornate annualmente dai competenti organi.
2. I canoni e le tariffe possono essere:
 - ◆ annuali (per i canoni);
 - ◆ orarie (ad es. per gli allenamenti);
 - ◆ a prestazione (ad. es. per lo svolgimento di gare);
 - ◆ a percentuale sugli incassi connessi all'uso degli impianti (ad es. per manifestazioni o gare con pubblico pagante).
3. I canoni e le tariffe sono differenziate in base al tipo di impianto e alle tipologie di utilizzo ed in particolare saranno più elevate per i soggetti che perseguono fini di lucro.

art. 23 - Modalità di pagamento -

1. L'uso degli impianti sportivi è subordinato al pagamento dei canoni e delle tariffe stabilite, rapportate al periodo, al valore dell'impianto ed alle ore di utilizzo concesse.
2. Il mancato pagamento dei canoni e delle tariffe suddette è causa di revoca immediata della concessione in uso.
3. Per gli impianti sportivi dati in concessione di gestione, la tariffa per l'uso dovuta dall'utente è pagata al concessionario; negli altri casi al Comune.
4. Dell'avvenuto pagamento sarà rilasciata regolare documento fiscale da parte del Comune e fattura o ricevuta dalle società che gestiscono gli impianti e ne incassano le relative entrate.

art. 24 - Uso gratuito degli impianti -

1. L'uso degli impianti comunali è concesso a titolo gratuito alle scuole elementari e medie che ne facciano richiesta, limitatamente al periodo scolastico e agli orari scolastici, compresa l'attività pomeridiana.
2. L'uso degli impianti sportivi e altresì concesso a titolo gratuito alle scuole medie superiori, sulla base di quanto previsto nelle convenzioni eventualmente da stipulare tra Comune di Cerveteri e Provincia di Roma in applicazione della L. n. 23/96.
3. Per quanto riguarda specifiche esenzioni o vantaggi economici per l'uso di locali o immobili comunali si rimanda al vigente Regolamento per la concessione di contributi e benefici economici a persone ed enti pubblici e privati.

art. 25 - Contabilità e rendiconto -

1. Per tutti gli impianti sportivi, i concessionari di gestione dovranno presentare rendiconto annuale delle spese e delle entrate relative alla gestione dell'impianto (attività istituzionale).
2. La contabilità relativa all'eventuale attività commerciale va separata da quella istituzionale e presentata con nota integrativa dal concessionario.

3. Con cadenza annuale il concessionario/gestore dovrà altresì presentare un prospetto dei lavori di manutenzione programmata effettuati nell'anno concluso e un prospetto dei lavori di manutenzione programmata da effettuarsi nell'esercizio successivo.

art. 26 - Revoca concessioni/autorizzazioni

1. Le concessioni/autorizzazioni degli impianti sportivi di cui agli articoli precedenti sono revocate dalla Amministrazione Comunale quando:
 - la manutenzione ordinaria e gli interventi di mantenimento in sicurezza non siano effettuati secondo le specifiche clausole d'uso;
 - la conduzione tecnica e funzionale dell'impianto sia tale da pregiudicare l'efficienza dell'impianto o l'incolumità e la salute degli utenti;
 - il pagamento delle utenze sia effettuato dal gestore con un ritardo superiore a tre mesi dalla scadenza per il concessionario, o dalla richiesta di rimborso, per l'utilizzatore.

art. 27 - Concessione di costruzione e gestione -

1. Qualora la concessione includa la costruzione, anche in ampliamento, e la gestione degli impianti sportivi, l'affidamento è disciplinato dalla normativa vigente in materia di opere pubbliche per gli appalti in concessione.
2. In tal caso, la durata della concessione può essere prevista per tempi più lunghi a fronte di investimenti da parte della società sportiva che gestisce l'impianto, in relazione ai piani di ammortamento degli investimenti, ovviamente approvati dall'Amministrazione Comunale.

art.28 - Personale adibito all'impianto -

1. Gli utilizzatori devono espressamente garantire che il personale impiegato abbia tutte le assicurazioni previdenziali, assistenziali ed antinfortunistiche previste dalle vigenti disposizioni di legge e pertanto devono espressamente sollevare l'Amministrazione Comunale dal rispondere sia agli interessati sia ad altri soggetti, in ordine alle eventuali retribuzioni ordinarie e/o straordinarie nonché alle assicurazioni per il personale suddetto. Nel caso in cui sia impiegato personale dipendente, devono essere applicati i CCNL di categoria.
2. Gli utilizzatori devono stipulare un'idonea polizza assicurativa con Compagnia e/o Istituti d'Assicurazione, al fine di esonerare l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità per qualsiasi danno possa capitare a persone o a cose, nonché per tutti i danni di qualunque genere possano verificarsi alle strutture di proprietà comunale oggetto di utilizzazione.

art.29- Manifestazioni al pubblico

1. Resta a totale carico degli utilizzatori il rispetto d'ogni disposizione stabilita nei casi di manifestazione aperta al pubblico, comprese le necessarie autorizzazioni da richiedere alla Commissione preposta alla vigilanza.
2. Gli utilizzatori rispondono nei confronti dell'Amministrazione Comunale, per qualsiasi danno a persone o cose di sua proprietà da parte del pubblico che intervenga nella manifestazione, esibizione o gara ed attività in genere, anche per allenamento aperto al pubblico.
3. Gli utilizzatori devono provvedere, a loro cura e spese, ai servizi di guardaroba, biglietteria, disciplina e controllo degli ingressi, sorveglianza, parcheggi e servizi d'ordine, servizio antincendio, ove prescritto, d'autoambulanza per tutta la durata della manifestazione e, in ogni caso, fino a quando l'ultimo spettatore abbia lasciato la struttura comunale.
4. Devono inoltre, obbligatoriamente comunicare all'Ufficio comunale competente il nominativo del soggetto, da loro incaricato, responsabile della sicurezza per le suddette iniziative in questione o per l'intera stagione sportiva.

5. Il presente articolo si applica anche alle autorizzazioni previste dal titolo V del presente Regolamento, qualora vengano svolte manifestazioni al pubblico.

art. 30 - Manutenzione ordinaria e straordinaria -

1. L'utilizzatore di cui al titolo II del presente regolamento, in caso di autorizzazione di durata annuale, è tenuto in via esclusiva, a propria cura e spese, alla manutenzione ordinaria e previa autorizzazione della Giunta Comunale, alla manutenzione straordinaria degli impianti e strutture concessi;
2. L'utilizzatore di cui al titolo III del presente regolamento, è tenuto in via esclusiva, a propria cura e spese, alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti e strutture concessi, nonché del manto erboso e delle aree a verde e dei parcheggi ove esistenti.
3. La Giunta Comunale, a seguito degli interventi di manutenzione effettuati, potrà deliberare l'erogazione di eventuali contributi.
4. L'utilizzatore si obbliga, inoltre, a nominare il responsabile tecnico addetto alla sicurezza e gestire le strutture e gli impianti con personale qualificato, ai fini del rispetto di ogni e qualsiasi normativa in materia di sicurezza.
5. L'utilizzatore deve dare libero accesso e prestare assistenza ai tecnici che il comune invia per il controllo delle condizioni di manutenzione, ed effettuare immediatamente gli interventi di manutenzione richiesti.

art. 31 - Attrezzature e beni mobili -

1. E' fatto esplicito divieto agli utilizzatori di procedere a trasformazioni, modifiche o migliorie degli impianti e strutture in uso senza il consenso scritto dell'Amministrazione comunale nel rispetto di tutte le norme edilizie ed urbanistiche vigenti.
2. Nessuna delle attrezzature e beni mobili consegnati dall'Amministrazione Comunale agli utilizzatori possono da questi, ad alcun titolo, essere alienati o distrutti.

art.32 - Sospensione e revoca delle concessioni/autorizzazioni -

1. La concessione/autorizzazione è sospesa o revocata in base alle specifiche disposizioni contenute nel titolo abilitativo.

art. 33 - Concessione per uso straordinario -

1. Utilizzazioni occasionali e straordinarie degli impianti comunali, non incluse nella programmazione annuale di cui al precedente art. 8, possono essere autorizzate dal Dirigente del Servizio d'intesa con l'Assessore, a condizione che non si modifichi la programmazione già effettuata o che la modifica permetta di soddisfare le necessità dei precedenti richiedenti.
2. Le domande dovranno essere presentate almeno 20 giorni prima della data per la quale viene richiesto l'uso dell'impianto, fatte salve cause non dipendenti dalla volontà del richiedente. nella domanda dovrà essere specificato il giorno, l'ora d'inizio e di fine dell'attività, le generalità del responsabile dell'attività stessa, l'indicazione dell'impianto richiesto, la sottoscrizione di apposita polizza assicurativa per infortuni e rischi a favore di tutti i frequentatori. La richiesta non impegna in alcun caso l'Amministrazione.
3. Il Dirigente/ Responsabile del Servizio ha facoltà di sospendere temporaneamente o modificare o revocare gli orari ed i turni d'assegnazione, per manifestazioni promosse dall'Amministrazione Comunale, e quando ciò sia necessario per ragioni di carattere contingente, tecniche o per consentire interventi di manutenzione degli impianti, in tal caso la società o il singolo atleta non corrisponde al concedente la tariffa stabilita per le ore non usufruite.

art.34 - Penalità -

1. Comportano la sospensione o la revoca della concessione/autorizzazione d'uso:
 - 4 Il mancato pagamento delle tariffe e dei canoni dovuti entro il termine previsto dall'amministrazione comunale; fatto salve eccezionali deroghe autorizzate dall'Amministrazione Comunale.
 - 4 La ripetuta violazione delle norme previste nel presente regolamento.
2. L'Amministrazione Comunale svolge compiti di controllo sull'uso dell'impianto sportivo e delle attrezzature; a tale scopo, i richiedenti s'intendono espressamente obbligati a fornire ai responsabili incaricati della vigilanza e del controllo, la maggiore collaborazione, fornendo tutti i chiarimenti che fossero richiesti ed esibendo le opportune documentazioni.
3. In caso di accertate irregolarità, senza pregiudizio d'ulteriori provvedimenti e d'ogni diritto che possa competere all'Amministrazione Comunale, i richiedenti, ammessi a fruire dell'impianto sportivo e degli accessori, debbono ottemperare, immediatamente o comunque entro cinque giorni alle disposizioni che sono impartiti dai responsabili preposti alla vigilanza, al fine di evitare eventuali pregiudizi sia alle persone sia ai beni di proprietà dell'Amministrazione Comunale.

TITOLO V

**DISCIPLINA DELLE AUTORIZZAZIONI D'USO DELLE PALESTRE ED AREE SPORTIVE
DI PERTINENZA SCOLASTICA**

art.35- Oggetto e finalità -

1. Il presente Titolo disciplina l'utilizzo delle palestre e delle aree annesse agli edifici scolastici comunali in orario extrascolastico, a norma dell'art. 12 della legge n. 517/1997, dell'art. 89 del D. Lgs. n. 297/1994, dell'art. 12 della legge n. 23/1996.
2. Le attività e le finalità perseguite mediante l'autorizzazione d'uso delle palestre e delle aree scolastiche sono improntate a valorizzare gli edifici scolastici come centri di promozione dell'educazione sportiva e ricreativa della comunità cittadina.

art.36 - Attività ammesse -

1. L'uso delle palestre ed aree scolastiche è concesso esclusivamente per scopi inerenti ad usi sportivi e/o ricreativi, quali:
 - attività di avviamento e promozione dello sport
 - tornei amatoriali
 - campionati ed attività federali e di lega
 - attività motoria
 - ginnastica
 - preparazione atletica
 - attività ricreative e di aggregazione socialepurché compatibili con la destinazione d'uso della struttura ed esercitate nel pieno rispetto delle condizioni di utilizzo di cui agli articoli: 18. ad eccezione dei commi 2.-5.-6. e 20 del presente Regolamento.
2. Non sono ammesse attività con presenza di pubblico, salvo che queste siano organizzate o autorizzate dall'Istituzione Scolastica o dal Comune di Cerveteri, che si assumeranno in tal caso la responsabilità di attenersi alle normative vigenti in materia di ordine pubblico e di sicurezza.

art.37 - utenza -

1. Le palestre ed aree scolastiche sono affidate in uso, su richiesta, esclusivamente ad Enti, associazioni e società sportive.
2. Qualora si verifichi la concomitanza di più prenotazioni verrà applicato il seguente ordine di precedenza:
 - istituzione scolastica in cui insiste la palestra;
 - altre istituzioni scolastiche del territorio comunale;
 - Amministrazione comunale;
 - attività patrocinate dal Comune di Cerveteri;
 - forme associative iscritte all'apposito Albo delle associazioni sportive del Comune di Cerveteri;
 - federazioni, enti di promozione sportiva e società locali affiliati al CONI;
 - associazioni, enti, gruppi o cooperative locali di promozione sociale -sportiva - ricreativa;
3. in caso di parità di condizioni, si applicano i criteri indicati dall'art. 9 del presente regolamento.
4. L'accesso alle palestre è consentito unicamente ai soggetti autorizzati con apposita concessione, rilasciata su presentazione di istanza contenente l'elenco nominativo delle persone facenti parte del gruppo utenti e di un referente responsabile.

art. 38 - Condizioni di utilizzo -

1. Gli utilizzatori delle palestre ed aree scolastiche sono responsabili del corretto utilizzo degli impianti e delle attrezzature, nel rispetto del presente Regolamento e di tutte le norme in materia di sicurezza e ordine pubblico. L'uso dei locali deve in ogni caso corrispondere all'attività indicata nell'atto di concessione.
2. Il Comune e la Direzione Scolastica sono sollevati da qualsiasi responsabilità inerente e conseguente l'utilizzo della palestra da parte di terzi autorizzati. A tal fine l'utilizzatore rilascia, all'atto dell'istanza, dichiarazione liberatoria all'Amministrazione comunale, esentando gli enti abilitanti da ogni responsabilità relativa allo svolgimento dell'attività per cui è stata rilasciata l'autorizzazione d'uso.
3. Gli utilizzatori dovranno stipulare apposita polizza assicurativa per infortuni e rischi a favore di tutti i frequentatori degli impianti e dei terzi, ivi compresi i dipendenti, nonché per la garanzia dei mobili, degli immobili e degli impianti, ad integrazione delle eventuali polizze assicurative che dovesse stipulare o aver già stipulato, l'Ente proprietario degli immobili e la Scuola stessa.
4. Eventuali danni causati alle strutture e attrezzature dalla presenza di fruitori in orario extrascolastico saranno addebitati all'utilizzatore, ritenuto diretto responsabile e garante del corretto uso degli impianti. L'onere relativo al ripristino, da effettuarsi non oltre il termine di 10 giorni dalla data di accertamento, è a carico dell'utilizzatore, che si rapporterà per i lavori necessari con l'Ufficio Tecnico del Comune.
5. L'utilizzatore è responsabile della custodia, apertura e chiusura dei locali durante il periodo d'uso. Egli dovrà controllare lo stato della palestra prima, durante e dopo l'uso concesso e segnalare tempestivamente alla Scuola e al Comune eventuali danni accidentali occorsi a cose o persone.
6. L'accesso alla palestra di norma è consentito nei giorni (feriali) e orari indicati nella concessione, che di regola osservano la seguente articolazione:
 - Dal lunedì al venerdì, dalle ore 17.30 alle 24.00
 - Al sabato, dalle ore 14.00 alle 24.00.
7. La pulizia delle palestre dovrà essere garantita dall'utilizzatore che, all'atto della domanda di concessione, dovrà indicare il nominativo addetto.

8. L'accesso alla palestra, ove la struttura lo consente, dovrà avvenire unicamente attraverso la porta esterna, non comunicante con altri locali della scuola. Ai fruitori delle palestre è comunque fatto assoluto divieto di accedere ai locali della scuola.
9. Le attrezzature sportive mobili, una volta utilizzate, dovranno essere riposte a cura dell'utilizzatore negli appositi spazi.
10. All'interno delle palestre e degli spogliatoi è tassativamente vietato:
 - accedere senza apposite scarpe ginniche, pulite e dalla suola in gomma;
 - installare attrezzi fissi e impianti che alterino lo stato iniziale della struttura, ovvero che ne possano ridurre la disponibilità di spazio;
 - lasciare materiale di ingombro;
 - spegnere o manipolare l'impianto di riscaldamento;
 - far entrare persone estranee al gruppo autorizzato;
 - fumare.
11. L'inosservanza di anche soltanto una delle condizioni di corretto utilizzo dettate dal presente articolo costituisce motivo di revoca della autorizzazione da parte del Comune, senza che l'utilizzatore possa pretendere diritti di sorta.
12. I Dirigenti/Funzionari delle Amministrazioni abilitanti, comunale e scolastica, hanno diritto di libero accesso alle palestre, anche durante lo svolgimento delle attività condotte dal concessionario.
13. Il Comune d'intesa con la Direzione Scolastica a seguito dell'accertamento di eventuali danni all'edificio o alle attrezzature dati in uso al concessionario, provvederanno a richiedere il risarcimento all'utilizzatore.

art. 39 - Procedimento di autorizzazione -

1. Gli Enti, le associazioni e società, i comitati spontanei senza fini di lucro che intendano ottenere l'uso di una o più palestre ed aree scolastiche dovranno presentare all'Ufficio Sport del Comune, apposita domanda scritta, in carta libera, da presentare di norma entro la data del 30 Giugno di ogni anno
2. Il Servizio preposto verificherà la completezza dell'istanza e la sussistenza dei requisiti soggettivi stabiliti dal presente Regolamento, prima di trasmettere richiesta di nulla osta al Dirigente scolastico competente. In concomitanza di più richieste sarà data applicazione ai criteri di cui al comma 2, dell'art. 37.
3. Ricevuto il nulla osta dal Dirigente Scolastico, l'Ufficio preposto formalizza l'autorizzazione richiesta e invita l'utilizzatore al ritiro della medesima e delle chiavi della palestra, nonché al versamento anticipato della competente tariffa, come determinata dal successivo articolo 40. Il mancato versamento della tariffa comporta l'immediata revoca dell'autorizzazione.
4. La concessione ha durata per il periodo richiesto, purché compatibile con le condizioni dettate dal presente Regolamento e limitatamente alla durata dell'anno scolastico.
5. All'inizio e alla fine del periodo d'uso, a cura dell'ufficio comunale verrà redatto apposito verbale sullo stato dell'edificio e delle attrezzature oggetto della concessione.
6. Il Comune e la Direzione Scolastica a seguito dell'accertamento di eventuali danni all'edificio o alle attrezzature dati in uso, provvederanno a richiedere il risarcimento all'utilizzatore.
7. Il Comune d'intesa con il Dirigente scolastico hanno facoltà, in ogni momento, di sospendere o revocare l'autorizzazione per ragioni di pubblico interesse, senza che l'utilizzatore possa pretendere indennizzi di sorta.

art. 40 - tariffe -

1. A fronte dell'autorizzazione all'uso delle palestre ed aree scolastiche. L'utilizzatore è tenuto a versare anticipatamente al Comune la tariffa oraria stabilita. a concorso delle spese per il consumo di acqua potabile, energia elettrica e combustibile, il 50% degli introiti ricevuti verranno versati sotto forma di contributo diretto alle scuole, finalizzato al finanziamento degli interventi di manutenzione ordinaria o per specifiche attività previste dal POF.
2. Il Comune si riserva la facoltà di autorizzare l'uso della palestre a titolo gratuito, quale forma di contributo, per attività rispondenti a finalità di pubblico interesse, valutate di volta in volta con le modalità definite dal vigente regolamento per la concessione di contributi e benefici economici a persone ed enti pubblici e privati.
3. Le tariffe sono stabilite dalla Giunta comunale e aggiornate almeno ogni triennio, sulla base delle variazioni ISTAT, tenendo conto:
 - della necessità di favorire l'utilizzo delle palestre per tutti gli Enti, associazioni, società e comitati spontanei senza fini di lucro;
 - della tipologia dell'impianto e dell'attività svolta;
 - degli oneri di gestione e manutenzione ordinaria;
 - delle tariffe di mercato applicate ad altre analoghe strutture sportive.
4. Per usi continuativi da parte di:
 - ✓ associazioni sportive iscritte all'Albo comunale
 - ✓ enti e associazioni che promuovono attività per anziani o per giovani in età della scuola dell'obbligo le tariffe sono ridotte del 50% e il loro versamento potrà essere effettuato a cadenza mensile anticipata. Per uso continuativo si intende la fruizione dell'impianto per almeno 10 ore al mese, con prenotazione unica e contestuale.
5. Qualora, per cause imprevedibili ovvero per disposizione del Comune o dell'Autorità scolastica, non vengano utilizzate le ore concesse e già pagate, l'utilizzatore ha facoltà di richiedere al Comune il rimborso della tariffa o, in alternativa, la prenotazione di altrettante ore in diverso periodo, salva la disponibilità degli impianti.

art. 41 - Disposizioni finali -

1. Tutte le disposizioni precedenti, incompatibili con quelle contenute nel presente regolamento sono abrogate.
2. Il presente Regolamento verrà affisso in tutti gli impianti di proprietà dell'Amministrazione Comunale.
3. divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione, il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi. Entro 60 giorni dell'entrata in vigore le convenzioni in essere dovranno essere adeguate alle norme del presente regolamento